

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2275

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PONTONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 1990

Modalità di accesso alla dirigenza pubblica e riorganizzazione della scuola superiore della pubblica amministrazione

ONOREVOLI SENATORI. - Da tempo la questione del riordinamento della pubblica dirigenza è all'attenzione del Parlamento e dell'opinione pubblica, in quanto si tratta indubbiamente di un presupposto indispensabile al fine di garantire l'efficienza della pubblica amministrazione.

È convinzione unanime ormai che la dirigenza pubblica italiana debba avere una nuova disciplina adatta a darle il necessario ruolo.

Eppure l'organica ridefinizione normativa - per i contrasti insorti fra le forze politiche e per l'obiettivo complessità della materia - ritarda, come dimostrano le vicende del disegno di legge governativo (Atto Camera n. 3464).

Allora, senza rinunciare ad accelerare l'esame della disciplina organica concernente i dirigenti, è almeno indispensabile procedere urgentemente a modificare le modalità di accesso alla dirigenza al fine di garantire, al più presto possibile, che siano elementi effettivamente preparati alla guida della burocrazia pubblica e capaci di meglio operare nelle necessarie trasformazioni da imprimere all'apparato pubblico.

Ecco perchè si ritiene non più procrastinabile l'esigenza che le nuove leve dirigenziali siano selezionate e formate in massima parte attraverso appositi e qualificati corsi tenuti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Questo disegno di legge, presentato al Senato e da approvare indipendentemente dal dibattito - attualmente in corso alla Camera dei deputati - concernente l'intera riforma delle pubbliche dirigenze, ha pertanto carattere urgente in quanto occorre introdurre quanto prima possibile nella pubblica amministrazione dirigenti effettivamente preparati evitando così la tendenza al degrado.

Nell'articolo 1 si prevede che la riorganizzazione della scuola superiore della pubblica amministrazione dovrà avvenire con apposito decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge, garantendo la realizzazione dell'autonomia didattica, formativa, finanziaria, gestionale e funzionale.

Nell'articolo 2 viene stabilito che il conferimento di posti di dirigente avviene per il 70 per cento mediante l'apposito corso-concorso di formazione triennale e per il restante 30 per cento mediante pubblico concorso.

L'articolo 3 e l'articolo 4 prevedono i requisiti per l'ammissione al pubblico concorso o al corso-concorso.

In particolare rispetto al disegno di legge governativo che prevede l'ammissibilità anche di candidati «estranei alla pubblica amministrazione... in possesso di specializzazione post-laurea di durata almeno biennale in materia attinente» (articolo 8, comma 1, lettera *b*), viene più restrittivamente richiesto - nell'articolo 3, comma 1, lettera *b*) del presente disegno di legge - che comunque si tratti «di pubblico dipendente» e che la specializzazione sia «di durata triennale».

Le categorie di cui alle lettere *a*), *c*), *d*) del comma 1 dell'articolo 3 del presente disegno di legge corrispondono a quelle già esattamente individuate nell'articolo 12, comma 1, lettera *a*), del testo approvato dalla Commissione competente della Camera dei deputati in sede referente nella seduta del 4 maggio 1989, con le seguenti più restrittive variazioni, a maggior garanzia:

1) il servizio richiesto dai pubblici dipendenti o dai dirigenti non è di cinque anni bensì di sette;

2) è indispensabile l'esperienza maturata in tali servizi e non è sufficiente la libera attività professionale;

3) viene specificato che l'attività di docente universitario, di ricercatore universitario confermato o di dottore di ricerca deve essere «in materia attinente».

All'articolo 5 viene previsto che le norme concernenti l'ammissione dei concorrenti e le modalità di svolgimento del pubblico concorso e del corso-concorso sono dettate da appositi decreti del Presidente della Repubblica.

In conclusione il presente disegno di legge si propone di superare il farraginoso sistema di reclutamento dei dirigenti della legge 10 luglio 1984, n. 301, e di dare una necessaria spinta propulsiva alla scuola superiore della pubblica amministrazione, immettendo ai vertici degli apparati burocratici forze effettivamente capaci e fresche.

Si raccomanda perciò la massima attenzione perchè l'entrata nella pubblica amministrazione di giovani dirigenti ben selezionati è indispensabile ed improrogabile, soprattutto in rapporto agli effetti delle prossime scadenze europee del 1992.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Riorganizzazione della scuola superiore della pubblica amministrazione)*

1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione sarà riorganizzata con apposito decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2. Il decreto di cui al comma 1 dovrà garantire alla Scuola superiore della pubblica amministrazione:

- a) autonomia didattica e formativa;
- b) autonomia finanziaria;
- c) autonomia gestionale e funzionale;
- d) proficue relazioni con gli organismi comunitari, con le università, con il Consiglio nazionale delle ricerche, con gli imprenditori pubblici e privati.

## Art. 2.

*(Accesso alla dirigenza)*

1. I posti di dirigente che si prevedono disponibili al 31 dicembre di ciascun anno vengono conferiti per il 30 per cento mediante pubblico concorso e per il 70 per cento mediante corso-concorso di formazione triennale.

## Art. 3.

*(Pubblico concorso)*

1. Al pubblico concorso sono ammessi, in numero doppio dei posti da conferire, previa selezione per titoli culturali e professionali:

a) pubblici dipendenti in possesso di diploma di laurea con almeno sette anni di servizio nei profili professionali della area direttiva della settima qualifica funzionale e superiori;

b) pubblici dipendenti in possesso di specializzazione *post-laurea* di durata triennale in materia attinente;

c) professori universitari di ruolo, ricercatori universitari confermati, dottori di ricerca in materia attinente;

d) dirigenti laureati di enti o imprese pubbliche o private con almeno sette anni di servizio nelle funzioni.

2. Le prove selettive consisteranno in quattro prove scritte ed un esame orale.

3. La graduatoria di merito è formulata sommando per ciascun candidato idoneo nelle prove selettive la votazione conseguita con il punteggio relativo al possesso dei titoli di ammissione.

#### Art. 4.

##### *(Corso-concorso)*

1. Al corso-concorso sono ammessi, in numero doppio dei posti da conferire, previa selezione per titoli culturali e professionali, candidati di età non superiore agli anni trentacinque in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.

2. Il corso di formazione triennale svolto presso la scuola superiore della pubblica amministrazione consente il conseguimento di un titolo di studio equipollente a tutti gli effetti al titolo di dottorato di ricerca in pubblica amministrazione nell'ambito di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382.

#### Art. 5.

##### *(Modalità di selezione dei concorrenti)*

1. Con apposito decreto del Presidente della Repubblica emanato con la stessa procedura di cui all'articolo 1, saranno dettate le norme di ammissione e di svolgimento del pubblico concorso e del

corso-concorso, comprese le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici e di effettuazione delle prove selettive.

2. Il decreto di cui al comma 1 dovrà prevedere dettagliatamente i criteri per le attribuzioni dei titoli e per la formazione delle graduatorie, nonché la disciplina del trattamento economico dei corsisti.